



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015)** **già Provincia Regionale di Enna**

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI  
SIII.10 - Edilizia patrimoniale e sicurezza luoghi di lavoro

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2466 del 29/12/2023**

Proposta n. SE604 2831/2023

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEL PALAZZO SEDE DELLA QUESTURA DI ENNA. ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA E PRENOTAZIONI IMPEGNI DI SPESA - D. D. N. 2102/2023 CIG. N. A02F119AA1**

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**VISTA** la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 566/GAB del 15.09.2023 con il quale è stato affidato l'incarico di Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale di Enna già Provincia Regionale di Enna, alla dott.ssa Carmela Madonia, sino al 31 dicembre 2024;

**VISTA** la Determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 2 del 13.01.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del III Settore Territorio, Pianificazione, Ambiente, Lavori Pubblici all'Ing. Giuseppe Grasso, in esecuzione della Determinazione Commissariale con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 1 dell'11.01.2023, fino al 31.12.2023;

#### **Premesso:**

**che** con la citata determinazione n. 2102 del 30/11/2023 è stato altresì approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai Lavori urgenti di manutenzione ordinaria da eseguire nell'immobile sede della Questura di Enna CIG: A02F119AA1, dell'importo complessivo è di €. 115.000,00, di cui per lavori €. 88.889,30, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.666,68 e del costo della manodopera pari ad €. 40.000,19 (entrambi non soggetti a ribasso d'asta) ed €. 26.110,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio specificato nel seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>N. Ord.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>

<b>A</b>		<b>Importo dei Lavori</b>	
	A.1	<b>Importo lordo lavori</b>	€ 88.889,30
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale di lavori A1	€ 2.666,68
	A.3	Costo incidenza della manodopera	€ 40.000,19
	A.4	Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza e del costo della manodopera	€ 46.222,43
		<b>Totale lavori compreso gli oneri sulla sicurezza</b>	<b>€ 88.889,30</b>
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
	B.1	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	€ 1.747,27
	B.2	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)	€ 1.000,00
	B.3	I.V.A. sui lavori 22%	€ 19.555,65
	B.4	Incentivi funzioni tecniche 2% art. 133 Dlgs 50/2016	€ 1.777,79
	B.5	Tassa autorità di vigilanza LL.PP.	€ 30,00
	B.6	Lavoro a mezzo liste operai (compreso IVA)	€ 1.000,00
	B.7	Lavoro a mezzo fatture (compreso IVA)	€ 1.000,00
		<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 26.110,70</b>
<b>C</b>		<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 115.000,00</b>

**che** come si evince dal sopra riportato quadro economico l'importo di € 46.222,43, da porre a base di gara è stato determinato sottraendo all'importo dei lavori (€ 88.889,30) sia gli oneri sulla sicurezza (€ 2.666,68), sia il costo incidenza della manodopera (€ 40.000,19), e ciò in virtù di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023, il quale prevede che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;

**che** con Determina Dirigenziale a contrarre n. 2102 del 30/11/2023 si è avviata la gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto attraverso una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs 36/2023, procedendo all'invito degli Operatori Economici Iscritti all'Albo Telematico dell'Ente e in possesso della categoria OG1.

**che** con la medesima Determina Dirigenziale a contrarre n. 2102 del 30/11/2023 è stata prenotata la somma per l'attuazione dell'intervento di €. 115.000,00 al capitolo 16101, codice di bilancio: 01.06.1.03.02.09.008, CO-FOG: 01.3. così come di seguito:

- Quanto a €. 104.581,97 annualità 2023;

- Quanto a €. 10.418,03 annualità 2024;

**che** con Determina Dirigenziale a contrarre n. 2250 del 15/12/2023 è stata nominata la Commissione di Gara, con procedura telematica, così composta: Presidente della Commissione il Responsabile P. O. Dott. Sergio Trapani; Componente : Sig.ra Angela Principio ; Componente: Sig. ra Maria Teresa Di Cara; Segretario Verbalizzante: Sig.ra Rosaria Scarvaglieri;

**Richiamato:**

- il verbale del 06/12/2023 con il quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare;

- il Verbale n. 1 del 15/12/2023 con il quale si è preso atto che n. 8 dei nove Operatori economici invitati hanno presentato la propria offerta sulla piattaforma telematica relativamente alla gara in parola con ID n. 300, in merito alla quale la Commissione di gara ha deciso di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 c. 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 per tre concorrenti: La Mendola Costruzioni srl Bruno Strade srl e Rizzo Maurizio, cìgiuste note n. 26344, n. 26355 e n. 26354 tutte del 15/12/2023;

- il Verbale n. 2 del 20/12/2023 con il quale trascorso il tempo assegnato per la presentazione della documentazione ad integrazione richiesta ai predetti operatori economici, la sola ditta Rizzo Maurizio non ha integrato alcuna documentazione e che per tale motivo con il medesimo verbale è stata disposta l'esclusione della ditta Maurizio Rizzo ai sensi dell'art. 101 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, di contro sono state ammesse tutte le altre ditte tra le quali come riportato nel citato verbale n. 2 del 20/12/2023 risulta che la ditta che ha presentato il maggior ribasso è la ditta LA.CO. EDIL di Piccione Maria con sede in Via Generale Doletti, 2 di Leonforte (EN), che ha offerto un ribasso pari a 38,2032%. La cui conformità e regolarità delle operazioni di gara con l'ausilio del Dott. Sergio Trapani, con una soglia di anomalia del 39,76581%.

**Vista** la documentazione trasmessa via e-mail al Rup, con nota prot. 26833 del 21/12/2023, dalla quale si evince che la commissione di gara con Verbale n. 2 del 20/12/2023, in ultima analisi propone l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico LA.CO. EDIL di Piccione Maria con sede in Via Generale Doletti, 2 di Leonforte (EN), che ha offerto un ribasso del 38,20320% e quindi un importo di €. 28.563,98, escluso oneri sulla sicurezza e costi della manodopera;

**Rilevato** che dopo la citata proposta di aggiudicazione da parte della Commissione, il RUP ha redatto e trasmesso al Dirigente del 3° Settore la Proposta Determina Dirigenziale n. 2723/2023, mediante sistema "Sfera - Gestione atti amministrativi".

**Vista** la Delibera n. 528 del 15/11/2023 dell'ANAC, con la quale argomenta e motiva in sintesi che, in tema di appalti pubblici, il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientra nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale.

**Viste** che diverse Sentenze rinviando alla citata Deliberazione n. 528 del 15/11/2023 dell'ANAC e tra queste la Sentenza pubblicata sul sito SentenzaAppalti al seguente link <https://www.sentenzeappalti.it/2023/10/06/20703/>

che si riporta integralmente:

**“Quesito:** In riferimento a quanto disposto dall’art. 41, comma 14 del Dlgs 36/2023, che testualmente riporta la seguente dicitura: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione sindacale”, si pongono i seguenti quesiti:

1) se l’offerta economica, ai fini della sua valutazione e della graduatoria di gara, debba essere costituita solamente dal ribasso operato sull’importo al netto del costo della manodopera (importo quest’ultimo che si legge deve essere scorporato dall’importo a base d’asta, e che per ciò si presuppone in linea teorica non assoggettato al ribasso);

2) se il costo della manodopera, laddove invece ribassato, ovvero indicato dall’operatore economico in misura inferiore all’importo indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara, in virtù di una più efficiente organizzazione sindacale, debba considerarsi un importo che si aggiunge all’importo dell’offerta economica come sopra considerata ed oggetto solo di valutazione ai fini della congruità dell’offerta medesima.

**Risposta:** La disposizione citata nel quesito costituisce attuazione del criterio contenuto nella lett. t) dell’art. 1, comma 1 della legge delega (L. 78/2022), in base al quale le stazioni appaltanti devono prevedere “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”. In merito alle modalità con cui declinare operativamente tale nuovo dettato normativo si rinvia alle indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023 “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Nello specifico, il punto 3 dello schema di Disciplinare stabilisce quanto segue: “L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € ... [indicare l’importo] calcolati sulla base dei seguenti elementi ... [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione] e riferiti a ... [specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera]. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”. A sua volta, l’operatore economico dovrà indicare in offerta il costo della manodopera (punto 17 Bando-tipo ANAC). Se l’operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110, D.Lgs. 36/2023. Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di

*cui al comma 4, lett. a) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Si evidenzia in proposito come le clausole contenute nei bandi tipo ANAC, diverse da quelle indicate come facoltative, continuino ad assumere carattere vincolante per le stazioni appaltanti, in base a quanto dispone l'art. 83, comma 3, del nuovo Codice dei contratti, secondo cui "Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo". Pertanto, relativamente alla domanda n. 1 la risposta è negativa. Per la domanda n. 2 si precisa che l'importo non si aggiunge ma fa parte dell'offerta ed è soggetto verifica. (Parere MIT n. 2154/2023)"*

**Atteso** che la principale motivazione dell'annullamento della gara in esame è quella di evitare, nell'interesse pubblico, ogni possibile contenzioso in relazione al criterio scelto per il calcolo dell'importo da porre a base di gara, il quale seppur in linea con l'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, viene diversamente interpretato con la Delibera dell'ANAC n. 528/2023 e che per tale ragione alla data odierna è oggetto di un ampio, diffuso e acceso dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale.

**Considerato** che non si è addivenuto ad alcun provvedimento di aggiudicazione e che pertanto rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione l'annullamento della procedura di gara de quo, laddove si ritiene sussistano motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara.

**Rilevato** che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni di cui all'art. 21-novies della legge 241/90 che consente all'amministrazione di agire in autotutela.

**Verificata**, per quanto sin qui espresso, la sussistenza dei requisiti di legge previsti dall'art. 21-quinques della legge 241/90 per procedere all'annullamento della citata procedura di gara.

**Ritenuto** necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, addivenire all'annullamento in autotutela della gara.

**Ritenuto** pertanto procedere all'annullamento in autotutela della Determina Dirigenziale a Contrarre n. 2102 del 30/11/2023, relativa all'avvio della gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto attraverso una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs 36/2023, procedendo all'invito degli Operatori Economici Iscritti all'Albo Telematico dell'Ente e in possesso della categoria OG1, nonché annullare tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti;

**Rilevato** che il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, senza incorrere in erronee valutazioni e /o vizi procedurali, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione;

**Considerato** che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque mo-

mento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

**Dato atto**, pertanto, che risulta rispettata non tanto una mera esigenza di ripristino della legalità, ma dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto, pena il rischio di ingenerare nell'eventuale affidatario un affidamento, a questo punto sì colpevole, che non potrà essere rispettato, stante il paventato vizio del procedimento generato nell'indizione di gara e cioè di avere scorporato dall'importo da porre a base di gara, il costo della manodopera.;

**Ritenuto** opportuno procedere con l'annullamento, in autotutela del provvedimento n. 2102 del 30/11/2023 di indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, e dei relativi atti precedenti e conseguenti.

**Atteso** che non è dovuta nel caso in esame alcuna comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. n. 241 del 1990 in quanto si è ancora in fase endoprocedimentale;

**Ritenuto** pertanto di non procedere all'approvazione del Verbale di gara n. 2 del 20/12/2023 con il quale la commissione di gara, in ultima analisi, propone l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico LA.CO. EDIL di Piccione Maria con sede in Via Generale Doletti, 2 di Leonforte (EN);

**Ritenuto** altresì necessario con il presente atto procedere all'annullamento della prenotazione n. 83 del 30/11/2023, della complessiva somma di €. 115.000,00, relativa ai Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nel Palazzo della Questura di Enna." CIG A02F119AA1, giusta prenotazione con Determina Dirigenziale n. 2102 del 30/11/2023, Capitolo 16101 del Bilancio 2023-2025. E quindi annullare le seguenti prenotazioni:

- prenotazione di spesa n. 83 104.581,97 -2023;
- prenotazione di spesa n. 83 10.418,03 -2024;

**VISTI:**

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il vigente O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/91;

il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'art. 107 che disciplina le competenze attribuite ai dirigenti, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, l'art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, l'art. 151, comma 4, sulla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

il D.Lgs. n. 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici"

la Delibera dell'ANAC n. 528 del 15/11/2023;

il D. lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii.;

**VISTE**, le proprie competenze

**RITENUTO**, altresì, di dover provvedere in merito;

**PROPONE**

1. **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7 del 21 maggio 2019, le motivazioni in fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. **Di procedere** per le ragioni sopra evidenziate, alla non aggiudicazione e all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies e nonies della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., della Determina Dirigenziale n. 2102 del 30/11/2023 relativa all'avvio della gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto attraverso una procedura telematica, con ID n. 300, negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs 36/2023, procedendo all'invito degli Operatori Economici Iscritti all'Albo Telematico dell'Ente e di tutti i documenti alla stessa riconducibili concernenti la procedura di gara;
3. **Di Annullare** la prenotazione n. 83 del 30/11/2023 di cui alla Determina Dirigenziale n. 2102/2023, dal Capitolo 16101 del Bilancio 2023-2025, e quindi annullare la prenotazione di spesa n.83 104.581,97 -2023 e la prenotazione di spesa n.83 10.418,03 -2024;
4. **Trasmettere** la presente al Servizio 14 Appalti e forniture - Stazione unica appaltante per gli adempimenti di competenza.
5. **Trasmettere** altresì al secondo settore - Economico Finanziario per quanto di competenza;

Il Responsabile del Procedimento  
arch. Paolo Vaccaro

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la superiore proposta.

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

**Visto** l'O.R.EE.LL..

l'art. 64 dello Statuto dell'Ente

- l'art. 19 del vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi

- la Legge 30 Aprile 1991, n. 10 (Titolo II - Art. 5);

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Sottoscritto Dirigente ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000.

**Ritenuto** che la stessa sia meritevole di approvazione.

**Attesa** la propria competenza ad adottare il presente atto.

### **DETERMINA**

**di approvare ed adottare**, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile del Procedimento, arch. Paolo Vaccaro, con le motivazioni in

fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Li, 29/12/2023

IL DIRIGENTE  
GRASSO GIUSEPPE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)